



Schweizerische Vereinigung der Fischereiaufseher (SVFA)
Association Suisse des Gardes-pêche (ASGP)
Associazione Svizzera dei Guardapesca (ASGP)

STATUTEN STATUTS STATUTI

Ausgabe 1999

STATUTI dell'Associazione Svizzera delle Guardapesca e dei Guardapesca (ASGP)

Contenuto:

| | | |
|------------------------------------|-------------|---------|
| Capitolo 1: Nome, sede e obiettivi | articoli da | 1 a 3 |
| Capitolo 2: Affiliazione | articoli da | 4 a 11 |
| Capitolo 3: Organizzazione | articoli da | 12 a 14 |
| Capitolo 4: Assemblea generale | articoli da | 15 a 21 |
| Capitolo 5: Finanze | articoli da | 22 a 25 |
| Capitolo 6: Disposizioni finali | articoli da | 26 a 30 |

STATUTI

Capitolo 1: Nome, sede e obiettivi

Art. 1 Nome

Conformemente agli articoli 60 ss del Codice Civile Svizzero, l'Associazione svizzera delle guardapesca e dei guardapesca, abbreviata e designata di seguito con ASGP, costituisce un'associazione di persone che esercitano la professione di guardapesca o sono attivi in altri modi nel campo d'interesse di questa professione.

Art. 2 Sede

L'ASGP ha sede nel luogo di lavoro o di domicilio della presidentessa / del presidente.

Art. 3 Obiettivi

- 1) L'ASGP difende gli interessi della professione di guardapesca e gli interessi della pesca in generale.
- 2) L'Associazione si pone in particolare i seguenti compiti:
 - a) promozione e mantenimento della professione di guardapesca e della collaborazione di tutte le professioni in rapporto con la pesca;
 - b) rappresentanza degli interessi comuni di fronte alle autorità federali e cantonali, ad altre associazioni, società, comunità, come pure di fronte al pubblico;
 - c) promozione della formazione e del perfezionamento professionale, ivi compresa l'organizzazione di esami professionali;
 - d) collaborazione con altre organizzazioni nell'ambito della pesca e altri gruppi professionali apparentati.
- 3) Su decisione dell'assemblea generale, l'Associazione può prendersi carico di altri compiti a favore degli interessi generali della pesca e dell'itticoltura.

Capitolo 2: Affiliazione

Art. 4 Membri

I membri dell'ASGP sono:
i membri attivi e i membri liberi.

Art. 5 Membri attivi

I membri attivi sono persone fisiche e giuridiche attive nella professione di guardapesca o nel campo d'interesse di questa professione.

Art. 6 Membri liberi

I membri liberi sono le persone fisiche affiliate all'Associazione quali membri attivi che hanno raggiunto il pensionamento, o che sono state ammesse in riconoscenza di meriti particolari. Essi sono liberati dall'obbligo di versamento della quota sociale.

Art. 7 Inizio dell'affiliazione quale membro attivo

Per l'ammissione quale membro attivo dell'ASGP è determinante l'attività professionale secondo gli statuti. Il comitato decide sulle ammissioni.

Art. 8 Fine dell'affiliazione

- 1) L'affiliazione termina con il decesso, la dimissione o l'esclusione di un membro. La decisione del comitato è determinante per la fine dell'affiliazione di un membro attivo per dimissione o esclusione.
- 2) Il comitato può escludere per decisione semplice dei membri che contravvengono agli interessi dell'ASGP o ai suoi statuti, prescrizioni e decisioni.
- 3) La fine dell'affiliazione può intervenire per rescissione con decorso dalla fine dell'anno in esercizio. Essa comporta la perdita del diritto al godimento di tutte le attrezzature dell'ASGP.

Art. 9 Riconoscimento degli statuti.

Con la sua affiliazione, il membro riconosce i presenti statuti e le altre prescrizioni e decisioni dell'Associazione.

Art. 10 Diritto di partecipazione.

Ai membri spetta il diritto di cooperazione con gli organi dell'ASGP, conformemente alle disposizioni dei presenti statuti.

Art. 11 Versamenti delle quote.

I membri sono tenuti a pagare le quote fissate dagli organi competenti. Il rifiuto di pagare le quote comporta il decadimento dello statuto di membro dell'ASGP.

Capitolo 3: Organizzazione

Art. 12 Organi

Gli organi dell'ASGP sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato;
- c) le revisore / i revisori dei conti;
- d) le commissioni.

Art. 13 Durata della funzione e composizione

Tutti gli organi dell'Associazione sono nominati per un mandato di quattro anni.

La rinomina è ammessa.

a) Comitato:

Il comitato si compone della presidentessa / del presidente e di almeno altri due membri. Nella scelta dei membri va tenuto conto adeguatamente, secondo le possibilità, delle diverse regioni territoriali e linguistiche.

Il comitato esegue le decisioni dell'assemblea generale ed evade gli altri affari. Giuridicamente, l'ASGP è rappresentata dalla firma comune della presidentessa / del presidente o della vice presidentessa / del vice presidente e di un altro membro del comitato.

Il comitato si autocostruisce.

b) Revisore / Revisori dei conti:

L'assemblea generale nomina due revisore / revisori dei conti.

Questi ultimi verificano i conti e presentano il loro rapporto all'assemblea generale.

c) Commissioni:

Una commissione si compone della presidentessa / del presidente di commissione e d'almeno altri due membri.

La commissione tratta i problemi particolari dell'Associazione, elabora delle proposte all'attenzione del comitato e presenta eventuali suggestioni all'assemblea generale.

La commissione si autocostruisce.

Art. 14 Indennità

I membri del comitato, le revisore / i revisori dei conti e i membri delle commissioni non hanno alcun diritto a un indennizzo da parte dell'ASGP.

Capitolo 4 : Assemblea generale

Art. 15 Organizzazione

1) L'assemblea generale costituisce l'organo superiore dell'ASGP.

2) L'assemblea generale si tiene una volta all'anno. Il comitato ne fissa la data e il luogo.

3) Delle assemblee generali straordinarie possono essere convocate dalla presidentessa / dal presidente. La presidentessa / Il presidente deve organizzare un'assemblea generale straordinaria entro 30 giorni se vi è richiesta da parte di due terzi del comitato o un terzo di tutti i membri.

Art. 16 Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti i membri attivi e tutti i membri liberi.

Art. 17 Convocazione

La convocazione all'assemblea generale deve avvenire almeno 30 giorni prima della data della seduta. Le trattande all'ordine del giorno devono essere indicate nella convocazione.

Art. 18 Direzione

L'assemblea generale è aperta, diretta e chiusa dalla presidentessa / dal presidente.

Art. 19 Proposte

Le proposte delle commissioni o dei membri all'attenzione dell'assemblea generale devono essere inviate per iscritto almeno 30 giorni prima della seduta.

Proposte tardive possono essere trattate solo se il comitato lo decide all'unanimità.

Art. 20 Presa di decisione

- 1) Le assemblee generali hanno potere decisionale se le convocazioni sono state effettuate conformemente all'art. 17.
- 2) Per elezioni e votazioni, decide la maggioranza semplice di tutte le persone presenti e aventi diritto di voto; fanno eccezione secondo gli art. 26 e 27 le votazioni concernenti le modifiche degli statuti e la dissoluzione dell'Associazione.
- 3) La rappresentanza dei membri assenti non è ammessa.
- 4) Un'elezione o una votazione a scrutinio segreto possono essere organizzate su domanda di un terzo delle persone aventi diritto di voto in assemblea, o su decisione del comitato.
- 5) La presidentessa / Il presidente decide in caso di un'eventuale parità di voti.

Art. 21 Trattande

Le trattande esaminate dall'assemblea generale sono:

- a) accettazione del rapporto annuale;
- b) approvazione dei conti annuali;
- c) approvazione del budget;
- d) elezione della presidentessa / del presidente, del comitato, delle revisore / dei revisori dei conti e delle eventuali commissioni;
- e) trattamento delle proposte;
- f) determinazione della tassa annuale;
- g) decisione concernente il programma annuale;
- h) decisione concernente le modifiche degli statuti;
- i) decisione concernente la dissoluzione dell'Associazione e l'utilizzazione di un'eventuale sostanza netta a quel momento.

Capitolo 5: Finanze.

Art. 22 Incassi

Gli incassi dell'Associazione sono composti dalle tasse dei membri, dalle contribuzioni e dai doni volontari, dal rendimento della sostanza o di altre prestazioni dell'Associazione.

Art. 23 Competenze

Per le spese sorpassanti i preventivi, il comitato dispone ogni anno di un diritto di decisione per somme che non siano superiori al 10% del budget dell'Associazione.

Art. 24 Conseguenze di una scadenza dell'affiliazione

I membri ritirati o esclusi dall'Associazione perdono ogni diritto sulla sostanza di quest'ultima.

Art. 25 Responsabilità

La responsabilità personale di tutti i membri è esclusa; la sostanza dell'Associazione assicura da sola le obbligazioni dell'Associazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali.

Art. 26 Modifica degli statuti

Le proposte di modifica degli statuti devono essere rimesse ai membri con la convocazione all'assemblea generale e con la notifica delle trattande da analizzare. La maggioranza assoluta decide le modifiche degli statuti.

Art. 27 Scioglimento

La maggioranza dei due terzi dei membri presenti decide dello scioglimento dell'Associazione.

Art. 28 Proposta di scioglimento

La proposta concernente lo scioglimento dell'Associazione dev'essere inoltrata per iscritto ai membri almeno 90 giorni prima dell'assemblea generale.

Art. 29 Autorità di scioglimento

Il comitato é l'autorità di scioglimento.

Art. 30 Entrata in vigore

- 1) I presenti statuti entrano in vigore con la loro approvazione in assemblea generale.
- 2) I vecchi statuti, aggiunte e modifiche sono abrogati.

approvato all'assemblea generale del 26 agosto 1999 a la Vue des Alpes

Per il comitato dell'Associazione svizzera dei guardapesca

La presidentessa / Il presidente: Christoph Küng

La segretaria / Il segretario: Rolf Acklin